

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE

**Roma, 8 Giugno 2012****FIS12168****SM**

Oggetto: Emergenza terremoto. Aumento delle accise sui carburanti. Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. Altre misure a sostegno delle zone terremotate previste con Decreto Legge.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 Giugno del Decreto Legge n.74 del 6 Giugno 2012, diventano operative le misure di sostegno ai comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, duramente colpiti dal terremoto del 20 e del 29 Maggio scorso.

Come vi avevamo già anticipato in una notizia flash del 30 Maggio, una parte di questi interventi (per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro) viene finanziata con l'aumento delle accise sui carburanti di due centesimi di euro al litro. Questo aumento è stato formalizzato dall'Agenzia delle Dogane con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet il 7 Giugno, **in vigore dalla giornata di oggi e fino al 31 Dicembre 2012**, a seguito del quale l'Agenzia ha attestato che:

- l'aliquota di accisa sul gasolio ammonta a 613,20 €/1.000 litri, mentre quella sulla benzina è pari a 724,20 €/1.000 litri.
- le imprese di autotrasporto, per il gasolio rifornito sui veicoli di massa complessiva non inferiore a 7,5 ton, potranno recuperare questo incremento con la consueta domanda che, com'è noto, da quest'anno abbraccia il trimestre e non più l'anno, e che può presentarsi nel momento che l'impresa ritenga più opportuno, con il limite della decadenza biennale che scatta dal giorno in cui il beneficio poteva richiedersi (vedi per ulteriori ragguagli, la circolare Confrtrasporto FIS12161 del 1 Giugno scorso)

Per quanto concerne le altre misure previste dal Decreto Legge 74/2012 a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma, il provvedimento, dopo aver precisato che le mancate ritenute ed il mancato versamento delle stesse dal 20 Maggio fino all'8 Giugno, sono regolarizzabili entro il 30 Settembre p.v senza applicazione di sanzioni e interessi, ha previsto la sospensione fino al 30 Settembre p.v:

- dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Per quanto riguarda gli obblighi tributari, detta sospensione è già stata prevista con il D.P.C.M del 1 Giugno 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 Giugno, commentato con la circolare Confrtrasporto NOR12162 del 5 Giugno);
- dei versamenti relativi al diritto annuale alle Camere di Commercio e delle sanzioni per le imprese che presentino in ritardo la domanda di iscrizione (purché lo facciano entro il 31 Dicembre 2012);
- dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme degli accertamenti immediatamente esecutivi;
- dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili anche ad uso non abitativo;
- del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati da banche o intermediari finanziari, nonché dei canoni di leasing aventi oggetto immobili distrutti o dichiarati, in tutto o in parte, inagibili;

- del pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgvo 152/2006

I termini processuali restano sospesi fino al 31 Luglio, così come i processi civili ed amministrativi pendenti alla data del 20 Maggio.

Fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre l'anno di imposta 2013, i fabbricati dichiarati inagibili, in tutto o in parte, non concorrono al calcolo dell'Irpef e dell'Ires; inoltre, sugli stessi fabbricati è stata prevista l'esenzione dall'IMU fino alla definitiva ricostruzione e comunque non oltre il 31.12.2014.

La nota dell'Agenzia delle Dogane è disponibili al link sotto indicato.

Cordiali saluti.